

Legge regionale 15 febbraio 2000 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 40

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera p), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Art. 41

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera p), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.